

Lo IASC e l'evoluzione dell'armonizzazione contabile ai vari livelli internazionali

di Ambrogio Picoli

Dottore Commercialista in Milano, docente di economia aziendale presso l'Università Cattolica del S.C. di Milano

in *Il controllo legale dei conti*, n. V-VI settembre dicembre 1998

1. L'INFORMAZIONE CONTABILE A LIVELLO MONDIALE: TENDENZE ATTUALI
 - 1.1 L'informazione contabile a livello mondiale
 - 1.2 La posizione dell'Europa e dell'Italia nel contesto internazionale dell'armonizzazione contabile
2. I PRINCIPI CONTABILI IN ITALIA ALLA LUCE DELL'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA GIURIDICA DEL BILANCIO E DELLA GIURISPRUDENZA
 - 2.1 Evoluzione della disciplina giuridica
 - 2.2 Evoluzione della giurisprudenza
 - 2.3 Rilevanza applicativa dei principi contabili
3. I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS) DELLO IASC
 - 3.1 Documenti approvati e allo studio
 - 3.2 I principi contabili nazionali e quelli internazionali

* * *

1. L'INFORMAZIONE CONTABILE A LIVELLO MONDIALE: TENDENZE ATTUALI

1.1 L'informazione contabile a livello mondiale

La crescita delle attività delle imprese al di fuori dei confini nazionali e la diffusione delle comunicazioni in tempo reale hanno fatto sì che i movimenti di capitali e le operazioni commerciali in genere abbiano assunto connotati internazionali. Come conseguenza di questo fenomeno, che è stato qualificato come "globalizzazione" o "internazionalizzazione" degli interessi economici delle imprese, gli utilizzatori delle informazioni di carattere economico e finanziario si trovano, ormai sempre più frequentemente, fuori dai confini dei Paesi nei quali dette informazioni hanno avuto origine.

Questo comporta che i redattori e i lettori dei bilanci, nonché gli organi preposti alla sorveglianza dei mercati finanziari e le Borse valori, abbiano nuove aspettative dall'utilizzo delle informazioni finanziarie.

Gli utilizzatori dei bilanci trovano che sia fuorviante che operazioni e fatti di gestione simili siano contabilizzati con modalità diverse a seconda del luogo dove essi sono rilevati e le direzioni aziendali sono preoccupate, in particolare, dai seguenti aspetti:

- a. le società multinazionali sostengono costi ulteriori quando devono adattare i contenuti e la presentazione dei loro bilanci alle specifiche norme in vigore in Paesi diversi. Per esempio, una società può dover preparare diverse serie di bilanci che siano rispettose, via via, dei propri principi contabili nazionali, dei principi contabili del Paese della sua società controllante e, infine, dei principi contabili di tutti i Paesi nei quali le azioni della

controllante sono quotate o i suoi prestiti siano collocati;

- b. in determinati Paesi le società possono ottenere vantaggi ingiustificati dall'utilizzo di particolari trattamenti contabili locali o di ridotte necessità di informazioni aggiuntive sulle operazioni della società;
- c. le società che partecipano a joint venture internazionali trovano che le differenze fra i requisiti contabili che ciascun partecipante deve rispettare possono comportare ritardi o imbarazzi e disagi nella attuazione degli accordi commerciali;
- d. le società devono sostenere costi maggiori per la raccolta di capitali sui mercati finanziari esteri perché le istituzioni finanziarie locali non conoscono in misura adeguata i criteri contabili adottati.

Da qui la necessità che una organizzazione di carattere e vocazione sovranazionali si dedicasse allo sviluppo e alla promozione di principi contabili autenticamente internazionali. A queste esigenze ed aspettative è chiamato a rispondere - con sempre maggiore urgenza - lo IASC.

1.2 La posizione dell'Europa e dell'Italia nel contesto internazionale dell'armonizzazione contabile

Anche la Commissione europea sul tema del capitale di rischio ha rilevato come la non piena comparabilità dei bilanci delle imprese costituisca una remora importante allo sviluppo degli investimenti sia privati che istituzionali all'interno dell'Unione europea. Inoltre, se si considera che l'imminente introduzione dell'euro comporterà la convergenza fra i mercati finanziari europei ed i movimenti dei capitali fra le varie nazioni partecipanti, si intuisce come le esigenze dell'armonizzazione contabile si rendano ancora più pressanti e richiedano urgenti soluzioni ¹.

Con riferimento all'armonizzazione internazionale, la Commissione europea nel 1995 ² ha sottolineato la necessità di indicare al più presto alle imprese e agli utilizzatori dei bilanci d'esercizio le linee guida che avrebbero dovuto consentire alle imprese europee di affacciarsi ai mercati finanziari internazionali senza essere penalizzate da incombenze troppo gravose. Infatti, le società multinazionali devono normalmente già redigere i loro bilanci in conformità ai principi contabili del loro rispettivo ordinamento giuridico e, nello stesso tempo, in conformità ai principi contabili richiesti dai mercati internazionali interessati. Tale situazione non solo non è soddisfacente per le società che oltre all'impegno richiesto devono sostenerne il costo, ma anche per gli utilizzatori delle informazioni finanziarie che possono trovarsi ad avere a disposizione valori differenti a seconda del bilancio oggetto di esame con conseguente sconcerto fra gli investitori e fra il pubblico in genere ³.

¹M. MONTI, *Intervento all'inaugurazione della nuova sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano*, in *Il Controllo Legale dei Conti*, n. 2, 1998, pagg. 121 ss.

²COM 95 (508) del 14 novembre 1995.

³CONTACT COMMITTEE ON THE ACCOUNTING DIRECTIVES, *Analisi delle conformità dei Principi contabili internazionali con le Direttive contabili europee*, EUROPEAN COMMISSION, Brussels, 1996.

La Commissione europea ha quindi deciso di partecipare attivamente al processo di elaborazione dei principi contabili in ambito internazionale al fine di consentire in determinate circostanze, e pur sempre nei limiti della congruenza con i principi contabili di cui alle direttive europee, l'adozione di principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, rinunciando così alla creazione di un nuovo livello di principi contabili (europeo, appunto) che si frapponesse fra quelli nazionali e quelli internazionali. Questo avrebbe creato, infatti, ulteriori frammentazioni nella armonizzazione da tutti auspicata (per inciso, questo era un aspetto che preoccupava lo IASC e la stessa comunità imprenditoriale e professionale internazionale).

E' in questo contesto che la Commissione europea ha preso atto che il processo di armonizzazione contabile a livello internazionale era già ben avviato ed era sostanzialmente basato su quanto elaborato o in fase di elaborazione da parte dello IASC. In questa ottica, la Commissione europea non solo partecipa attivamente come *Observer* ai lavori del Board dello IASC e dello Standing Interpretations Committee, ma ha anche analizzato il livello di corrispondenza esistente fra i criteri sanciti dai Principi contabili internazionali e le Direttive contabili europee, in modo da costituire il punto di riferimento sulla base del quale gli Stati membri potranno decidere se e in quale misura le rispettive imprese possano, ove lo desiderino, applicare i Principi contabili internazionali dello IASC ⁴.

La conclusione raggiunta al riguardo è che, per il momento, non vi sono difformità sostanziali fra i Principi contabili internazionali (IAS) e le Direttive europee. Pertanto, nella misura in cui i bilanci redatti dalle imprese utilizzando tali principi siano conformi pure ai principi di cui alle Direttive europee, non vi sono problemi al riguardo ⁵. Semmai, la redazione del bilancio secondo i Principi contabili internazionali può significare per molte imprese in Europa una distinzione profonda fra il bilancio d'esercizio distinto di ciascuna impresa e il bilancio consolidato del gruppo. Questo è particolarmente vero per le imprese di quei Paesi (e l'Italia è fra questi) nei quali vi è una stretta relazione (per non parlare di dipendenza) fra il bilancio e l'imposizione sul reddito. Per tali imprese è più facile uniformarsi ai Principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato che nella redazione del proprio bilancio d'esercizio, poiché quello consolidato non costituisce la base per il prelievo tributario. Altrettanto vale in numerosi Paesi europei (ancora incluso il nostro) anche con riferimento alla distribuzione dei dividendi.

Dal punto di vista pratico pare quindi possibile l'accettazione da parte degli ordinamenti giuridici dei Paesi comunitari di bilanci redatti in conformità ai Principi contabili internazionali quantomeno per i bilanci consolidati.

Su queste linee di tendenza già Belgio, Francia e Germania hanno di recente consentito che imprese con titoli quotati su mercati finanziari internazionali possano redigere il loro bilancio

⁴CONTACT COMMITTEE ON THE ACCOUNTING DIRECTIVES, *Analisi delle conformità dei Principi contabili internazionali con le Direttive contabili europee*, EUROPEAN COMMISSION, Brussels, 1996 e *Esame della conformità fra lo IAS 12 e le Direttive contabili europee*, EUROPEAN COMMISSION, Brussels.

⁵K. VAN HULLE, *THE PROSPECTS OF ACCOUNTING HARMONIZATION; A EUROPEAN VIEWPOINT*, in *IASC toward convergence of national accounting standards?*, Mazard & Guerard, 2nd Term 1997.

consolidato utilizzando i Principi contabili internazionali dello IASC invece dei principi contabili nazionali. In particolare, in Francia, è consentita l'adozione - seppur transitoriamente - anche degli US GAAP, purché essi siano tradotti in francese⁶.

Altrettanto è stato previsto anche nel nostro Paese: con l'art. 117 del Testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) sarà consentito a società che abbiano emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea e in mercati di Paesi extracomunitari (c.d. *multilisting*) redigere il bilancio consolidato utilizzando principi contabili che siano riconosciuti in ambito internazionale, siano compatibili con quelli delle Direttive comunitarie in materia contabile e siano accettati nei mercati di Paesi extracomunitari.

L'individuazione di tali principi dovrà essere proposta dagli organi di vigilanza sulle società e la Borsa (CONSOB), sulle banche e le società finanziarie (Banca d'Italia) e sulle imprese di assicurazione e riassicurazione (ISVAP) e si ha ragione di presumere che la scelta sarà indirizzata sui Principi contabili internazionali dello IASC, come già avvenne nel 1982 da parte della CONSOB per la segnalazione di principi contabili come base di riferimento nella revisione dei bilanci in mancanza di quelli elaborati dalla Commissione per la statuizione dei principi contabili istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e da Consiglio Nazionale dei Ragionieri (v. oltre § 2.3). Come sopra illustrato, ciò sarebbe coerente con la posizione della Commissione europea nei confronti dello IASC i cui Principi contabili internazionali sembrano soddisfare i requisiti richiesti dalla norma in oggetto anche per quanto riguarda i contenuti. E' tuttavia evidente che qualora vi fossero IAS incompatibili con i principi delle Direttive comunitarie, lo IAS interessato non potrebbe essere in ogni caso utilizzato.

Le linee di tendenza sopra delineate sono molto efficacemente integrate dall'accordo che nel luglio del 1995 lo IASC raggiunse con l'International Organization of Securities Commissions (IOSCO) e che è finalizzato al completamento in un lasso di tempo ragionevole (e, cioè, entro il 1999) di un nucleo base di Principi contabili internazionali fondamentali⁷. Ciò consentirà alla IOSCO di richiedere alle borse valori nel mondo l'accettazione dei bilanci delle imprese redatti secondo i Principi contabili internazionali per il collocamento di prestiti o per la quotazione di valori mobiliari, favorendo così la diffusione di un linguaggio comune a tutte le imprese auspicato da tutti gli operatori.

2. I PRINCIPI CONTABILI IN ITALIA ALLA LUCE DELL'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA GIURIDICA DEL BILANCIO E DELLA GIURISPRUDENZA.

2.1 Evoluzione della disciplina giuridica

Il bilancio è destinato a fornire quel livello di conoscenza minimo della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa che è riconosciuto dall'ordinamento giuridico come utile e necessario al fine di consentire ai terzi di prendere decisioni economiche riguardanti i loro rapporti con l'impresa⁸.

⁶Art. 6, L. 6.4.1998, n. 98-261.

⁷IASC, *Insight*, June 1998, pag. 12.

⁸E. BOCCHINI, *Evoluzione legislativa e giurisprudenziale della disciplina del bilancio; i principi di bilancio*, in AA.VV., *Il bilancio d'esercizio; Problemi attuali*, Giuffrè, 1977, pagg. 3 ss.

Gli aspetti esterni che condizionano qualsiasi ordinamento giuridico nella definizione di tale livello di conoscenza riconosciuto significativo per i destinatari e, quindi, degno di disciplina sono ⁹:

- circostanze storiche
- sistema economico di appartenenza
- rilevanza economico-sociale dell'impresa
- livello degli studi economico-aziendali

Un rapido esame dell'evoluzione legislativa nel nostro Paese consente di verificare come gli aspetti sopra evidenziati abbiano effettivamente influenzato il contenuto della disciplina in materia di bilancio:

- la disciplina del Codice di Commercio del 1882 era ispirata semplicemente al criterio della "giusta valutazione" lasciando, di fatto, al buon volere degli amministratori la sua applicazione: nessun principio specifico, infatti, era previsto per la redazione dei bilanci;
- quella successiva del Codice Civile del 1942 era ispirata ai principi generali della "chiarezza" e della "precisione" (art. 2423 c.c.). Essi venivano attuati da una disciplina che regolava la struttura minima del bilancio e prevedeva una serie di regole di valutazione (artt. 2424 ss. c.c.) piuttosto generiche e incomplete;
- infine quella ora in vigore, sempre del Codice Civile, risultante dalle modifiche apportate a seguito della attuazione della IV e VII Direttiva CEE in materia di bilancio rafforza il valore informativo del bilancio (rappresentazione "veritiera e corretta") attraverso la redazione con "chiarezza" del bilancio d'esercizio (nuovo art. 2423 c.c.) ed è realizzata prescrivendo una struttura obbligatoria del bilancio e prevedendo una più analitica disciplina dei criteri di valutazione e delle informazioni illustrative.

2.2 Evoluzione della giurisprudenza

Particolarmente significativo di come gli aspetti sopra rilevati abbiano influenzato la materia che ci interessa è anche l'esame dell'evoluzione della Giurisprudenza nell'applicazione della disciplina giuridica del bilancio del 1942 ¹⁰:

- fino alla metà degli anni '60 veniva di fatto riconosciuta al redattore del bilancio la più ampia autonomia, la disciplina essendo interpretata come destinata alla tutela dei diritti patrimoniali dei soci;
- dalla fine degli anni '60, invece, la disciplina veniva interpretata come assolutamente imperativa poiché finalizzata alla tutela di interessi di ordine pubblico sulla base della considerazione della rilevanza economica dell'impresa nel contesto sociale, cosicché la sua violazione generava, in ogni caso, nullità della delibera di approvazione del bilancio per illiceità dell'oggetto¹¹;

⁹M. CATTANEO, *Il sistema informativo di bilancio-relazione degli amministratori dopo la L. 7 giugno 1974, n. 216*, in AA.VV., *Il bilancio d'esercizio; problemi attuali*, Giuffrè, 1977.

¹⁰E. BOCCHINI, *op. cit.*

¹¹Trib. Milano, 23 dicembre 1968, in *Riv. Dir. Comm.*, 1970, II, pagg. 193 ss.

- dai primi anni '70 si riscontra un temperamento dell'atteggiamento precedente nel senso che, pur confermando i contenuti delle norme in materia di bilancio, da un lato la loro violazione deve essere rilevante ("material") e viene posta in relazione alla realizzazione dei precetti della chiarezza e della precisione da parte del bilancio nel suo complesso (e non dalle singole poste dello stesso), dall'altro si subordina la possibilità di impugnativa a un interesse ad agire concreto e attuale ¹².

In particolare, la seconda fase dell'evoluzione giurisprudenziale di cui sopra ha stimolato i redattori a una maggiore correttezza di comportamento ma ha comportato anche, per gli stessi, l'esigenza di contare su un minimo di certezza nella redazione dei bilanci per ridurre l'alea di impugnative che, quando si verificano, rappresentano un danno non solo per l'impresa ¹³. Il controllo dei bilanci, inoltre, richiede un riferimento operativo che sia comune a quello adottato nella fase della loro redazione.

2.3 Rilevanza applicativa dei Principi contabili

Tali istanze hanno quindi rappresentato il presupposto per il riferimento a "corretti principi contabili" introdotto nel DPR 136/1975 (art. 4, 2^a c.). Si è trattato del primo riconoscimento esplicito della rilevanza dei principi contabili nella applicazione della disciplina giuridica in materia di bilancio. Tale riferimento è poi stato soppresso dall'art. 23, D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. La soppressione, si legge nella Relazione Ministeriale, rappresenta un "semplice adattamento formale" ai fini del coordinamento con la nuova terminologia e con la nuova disposizione della materia nel codice civile.

E' da ritenere pertanto che - nonostante la soppressione dell'esplicito riferimento - la valenza applicativa dei principi contabili sia rimasta inalterata, se non addirittura accresciuta ora che vige un contesto normativo più analitico ed esteso di quello precedente nel quale essi - per carenza normativa - si ponevano come *integrativi* della disciplina stessa in misura forse eccessiva.

I principi contabili sono il risultato della evoluzione della disciplina dei bilanci e rispondono alle esigenze operative manifestate (in primo luogo) dalle imprese. Al soddisfacimento di tali esigenze si dedicano le categorie professionali interessate alla materia contabile (nel nostro Paese quella dei dottori commercialisti e quella dei ragionieri). Tali principi rappresentano lo strumento operativo sia nella fase della redazione che in quella del controllo (da parte del collegio sindacale e della società di revisione) e costituiscono il riferimento della magistratura in sede di impugnativa di bilanci.

E non poteva essere diversamente. La legge, seppure necessariamente fondata sulle regole tecnico-raionieristiche che sono la matrice del bilancio, può statuire solo principi *generali* e individuare fattispecie pure *generali* ¹⁴.

¹²Trib. Milano, 4 luglio 1974, in *Giur. Comm.*, 1975, II, pagg. 66 ss.

¹³G. E. COLOMBO, *Bilancio d'esercizio e consolidato*, in *Trattato delle società per azioni*, UTET, 1994, VII, p. 35.

¹⁴Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri, Commissione per la statuizione dei principi contabili, *Principio contabile n. 11 - Bilancio d'esercizio; finalità e postulati*, Giuffrè, 1994.

Di conseguenza, i redattori del bilancio e coloro ai quali spetta il suo controllo devono poter fare riferimento a norme di carattere tecnico che esplicitino i contenuti della disciplina giuridica al fine di consentirne la corretta applicazione nel maggior numero dei casi che possono essere riscontrati nella pratica. Nella materia specifica, queste norme di carattere tecnico si identificano con i "principi contabili" ¹⁵.

La funzione dei principi contabili, pertanto, è di carattere sia interpretativo, sia integrativo della disciplina giuridica ¹⁶ ed è per questa ragione che la CONSOB ha indicato proprio i principi contabili come i "modelli di riferimento" per la certificazione dei bilanci (e quindi, e a maggior ragione, per la loro redazione) segnalando quelli elaborati dalla Commissione per la statuizione dei Principi contabili istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e, in mancanza di questi, quelli internazionali elaborati dall'International Accounting Standards Committee (IASC) ¹⁷.

Per entrambi i modelli di riferimento la loro validità è, necessariamente, subordinata alla loro conformità ai principi previsti dalla disciplina giuridica del bilancio (come lo IASC stesso riconosce nel paragrafo 11 della Prefazione: "I Principi contabili internazionali emessi dallo IASC non prevalgono sulle discipline locali che regolano la redazione del bilancio d'esercizio nei singoli Paesi").

3. I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS) DELLO IASC

3.1 Documenti approvati e allo studio

L'evoluzione dei Principi contabili internazionali (IAS) la cui traduzione ufficiale del testo originale inglese è riportata nel volume IASC/CNDC, *Principi contabili internazionali IAS 1998*, a cura di Ambrogio Piccoli, Il Sole 24 Ore, novembre 1998 è stata la seguente.

INSERT: 98IAS5.WK4

N.B.: il Principio contabile internazionale n. 3 *Bilancio consolidato* (dopo avere ispirato la VII Direttiva CEE nella stessa materia) è stato sostituito da quelli n. 27 e 28, mentre il n. 6 è stato sostituito da quello n. 15.

A novembre 1998 sono stati approvati anche i seguenti Principi contabili internazionali:

IAS 35 Cessazione di attività
IAS 36 Riduzioni durevoli di valore
IAS 37 Accantonamenti, attività e passività potenziali
IAS 38 Immobilizzazioni immateriali

¹⁵G. Verna, *Aspetti tributari del metodo del patrimonio netto secondo la Commissione per i principi contabili*, in *Bollettino Tributario d'Informazioni*, n. 11, 1995.

¹⁶Per un ampio esame del problema della natura, della portata e del valore giuridico dei principi contabili in Italia, v. M. CARATOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio, negli aspetti contabili e civilistici*, 2^a Ed., Roma, pagg. 134 ss.

¹⁷(17) CONSOB, Delibera 8 aprile 1982, n. 1079.

e sono in corso di discussione ed esame i seguenti documenti:

- E 61 Aggregazioni di imprese
- E 62 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione
- E 63 Fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Sempre nel testo citato sono pure inserite le seguenti prime tre interpretazioni dello Standing Interpretations Committee:

- SIC-1 Coerenza nell'applicazione dei principi contabili - Utilizzo di diversi metodi di valutazione delle rimanenze
- SIC-2 Coerenza nell'applicazione dei principi contabili - Capitalizzazione di oneri finanziari
- SIC-3 Eliminazione di profitti e perdite non realizzati da operazioni con società collegate

mentre sono già state approvate dal Board le seguenti interpretazioni:

- SIC-5 Classificazione degli strumenti finanziari - Clausole di estinzione sulla base di eventi incerti
- SIC-6 Costi di modifica del software in uso
- SIC-7 Introduzione dell'euro
- SIC-8 Prima applicazione degli IAS come principale presupposto di contabilizzazione
- SIC-9 Aggregazioni di imprese - Classificazione come acquisizioni o come unificazioni di partecipazioni
- SIC-10 Assistenza pubblica senza specifica correlazione con attività operative
- SIC-11 Differenze cambio - Capitalizzazione di perdite derivanti da forti svalutazioni di valute

mentre sono in corso di discussione ed esame i seguenti documenti:

- SIC-D4 Classificazione degli strumenti finanziari - Opzione di estinzione per l'emittente
- SIC-D12 Consolidamento di imprese con attività particolari
- SIC-D13 Imprese controllate congiuntamente - Conferimenti non monetari dei partecipanti al controllo congiunto
- SIC-D14 Immobili, impianti e macchinari - Risarcimenti per riduzioni durevoli o perdite di valore di beni
- SIC-D15 Contabilizzazione delle azioni proprie

3.2 I principi contabili nazionali e quelli internazionali

Fra le finalità dello IASC vi è quella di "contribuire al miglioramento e all'armonizzazione delle regole, dei principi contabili e delle procedure relative alla redazione dei bilanci d'esercizio"¹⁸. Per consentire il raggiungimento di tale obiettivo che si sarebbe manifestato con la revisione dei principi contabili internazionali esistenti e lo sviluppo di nuovi principi contabili, lo IASC ha attivato nel 1987 il progetto *comparability* volto ad assicurare che fatti gestionali simili fossero contabilizzati con un identico criterio contabile. Alla base di tale

¹⁸v. IASC/CNDC, *Principi contabili internazionali IAS 1998*, a cura di Ambrogio Piccoli, Prefazione ai principi contabili internazionali, Il Sole 24 Ore, novembre 1998, pag. 3.

progetto vi era la formulazione del Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio (il *Framework*) che rispondeva anche alla esigenza di fornire agli organi preposti alla elaborazione dei principi contabili nei vari ordinamenti giuridici del mondo i principi fondamentali per la loro elaborazione.

Anche la Commissione per la statuizione dei principi contabili istituita dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri prende in considerazione il *Framework* e i principi contabili internazionali dello IASC nella elaborazione dei propri principi, rilevando nel paragrafo *Raffronto con i principi emanati dallo IASC* la conformità dei contenuti o le eventuali aree di difformità.

E' qui il caso di rilevare che nella generalità dei casi viene rilevata la conformità dei contenuti fra i principi raffrontati e che le aree di difformità non sono numerose e, in genere, attengono ad aspetti molto specifici dei casi trattati. Nè vi è da meravigliarsi al riguardo, dato che il concetto della *substance over form* che sta alla base delle elaborazioni dei principi contabili internazionali può ritenersi equivalente a quello della "rappresentazione veritiera e corretta" del nostro codice civile.

I principi contabili internazionali dello IASC, quindi, finiscono per avere una specifica rilevanza anche ai fini dell'applicazione della disciplina giuridica in materia di bilancio nel nostro Paese, rappresentando così uno strumento di lavoro per chi redige il bilancio, per chi lo controlla e, infine, per chi lo interpreta.

Milano, dicembre 1998

Ambrogio Picolli

98PortArt02/98Iasc12